

Presidenza della Regione

Dipartimento personale e organizzazione

Concorsi e incentivazione

PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

N. 1407 in data 04-04-2013

OGGETTO: REVOCA DEL TEST PSICO-ATTITUDINALE DI CUI ALL'ART. 9 DEL BANDO DI CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, PER L'ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO DI 10 VIGILI DEL FUOCO, NELL'AMBITO DELL'ORGANICO DEL PERSONALE PROFESSIONISTA DEL CORPO VALDOSTANO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEI VERBALI AD ESSO CORRELATI E DEL PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE N. 4785 DEL 7 NOVEMBRE 2012.

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA CONCORSI E INCENTIVAZIONE

Richiamati i provvedimenti dirigenziali:

- n. 2756 in data 25 giugno 2012 concernente l'approvazione del bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'assunzione a tempo indeterminato di 10 posti di vigile del fuoco (categoria B – posizione B2), nell'ambito dell'organico del personale professionista del Corpo valdostano dei vigili del fuoco;

- n. 3908 del 6 settembre 2012 e n. 4179 del 2 ottobre 2012 concernenti le ammissioni, le ammissioni con riserva e le esclusioni dei candidati del concorso di cui in oggetto;

- n. 4785 del 7 novembre 2012 concernente la nomina della commissione per la selezione psico-attitudinale di cui all'articolo 9 del bando di concorso in questione, con il quale è stata individuata la tipologia di test da sottoporre ai candidati;

Atteso che in data 6 dicembre 2012 si è espletato il test psico-attitudinale di cui all'articolo 9 del bando di concorso di cui trattasi;

Considerato che l'esito del test, a seguito dell'elaborazione effettuata presso il laboratorio di psicodiagnostica dell'Area Medicina del Lavoro e Formazione Sanitaria con sede presso l'Istituto Superiore Antincendi – Direzione Centrale per la Formazione, è stato di 130 candidati idonei, come da nota prot. n. DCFORM-AreaVI-0038820 datata 17 dicembre 2012, e pubblicato in data 21 dicembre 2012 sul sito dell'Amministrazione regionale;

Rilevato che, successivamente, con note in data 24 e 30 gennaio 2013, della società Giunti O.S. Organizzazioni Speciali srl incaricata dell'elaborazione del test psico-attitudinale con il citato provvedimento dirigenziale n. 4785 del 7 novembre 2012, è stata segnalata un'anomalia del software di elaborazione delle risposte del test che ha determinato “*un'errata elaborazione*” e, conseguentemente, una errata valutazione dei giudizi di idoneità/inidoneità e la necessità di reiterare le procedure di correzione con l'approvazione di un nuovo elenco di candidati idonei, pubblicato sul sito istituzionale dell'Amministrazione regionale in data 5 febbraio 2013;

Rilevato che gli episodi imprevisti sopra riportati, imputabili ad errori informatici del software impiegato dalla società incaricata, hanno suscitato interesse nell'opinione pubblica e negli organi di stampa, sollevando dubbi sulla correttezza, sulla legittimità e sulla trasparenza della procedura che, per il clamore della vicenda, hanno determinato un nocumento al prestigio e all'immagine dell'Amministrazione;

Rammentato che, in ragione di quanto sopra, con nota prot. n. 3632/UP in data 19 febbraio 2013 è stato comunicato l'avvio di procedimento di revoca del test psico-attitudinale effettuato in data 6 dicembre 2012, tramite pubblicazione sul sito istituzionale dell'Amministrazione regionale, assegnando ai candidati interessati il termine di quindici giorni per far pervenire eventuali osservazioni scritte;

Preso atto che alla scadenza del termine assegnato sono pervenute all'ufficio concorsi le seguenti note di osservazione:

- prot. n. 4106/UP del 25/02/2013;
- prot. n. 4166/UP del 26/02/2013;
- prot. n. 4449/UP del 28/02/2013;
- prot. n. 4554/UP, n. 4580/UP, n. 4582/UP e n. 4608/UP dell'1/03/2013;
- prot. n. 4752/UP del 5/03/2013;
- prot. n. 4758/UP del 5/03/2013, sottoscritta da 45 candidati;
- prot. n. 5128/UP dell'8/03/2013, sottoscritta da 3 candidati;

Valutato che le osservazioni ivi contenute non appaiono accoglibili per le motivazioni di seguito riportate in relazione ai singoli profili di doglianza:

- quanto all'effettiva sussistenza dei motivi di pubblico interesse, deve rilevarsi che la revoca costituisce provvedimento discrezionale che consente all'Amministrazione di assicurare il pieno perseguimento dell'interesse pubblico, rimediando a situazioni di fatto che possano aver compromesso o screditato l'immagine dell'Amministrazione medesima, tanto più nella conduzione di procedure selettive, improntate alla valutazione comparativa dei candidati con la massima trasparenza e imparzialità; evenienza, questa, in effetti verificatasi nel caso di specie, in ragione del clamore suscitato dalla vicenda della ripetizione della correzione del test con un significativo scostamento dei relativi giudizi di idoneità/inidoneità nell'opinione pubblica e del “*disagio e sconcerto*” dagli stessi candidati lamentato nelle loro osservazioni;

- quanto all'eventuale ulteriore spesa che l'Amministrazione regionale dovrebbe sopportare per effetto della ripetizione del test psico-attitudinale, in disparte la circostanza che non trattasi di un interesse direttamente azionabile da parte dei candidati risultati idonei;

- quanto alle spese sostenute a vario titolo dai candidati per la partecipazione al test psico-attitudinale e agli affidamenti da essa ingenerati, deve in ogni caso affermarsi che trattasi di interessi recessivi rispetto a quello dell'Amministrazione a rendere le procedure compatibili con la tutela dei valori e degli interessi pubblici sopra indicati, anche considerato, alla luce di un consolidato indirizzo giurisprudenziale (Cons. di Stato, sez. III, n. 4554/2011, Cons. di Stato, sez. VI, n. 4756/2002), che alla revoca degli atti concorsuali l'Amministrazione può sempre procedere fino a quando non sia intervenuta la nomina dei vincitori, vantando nel frattempo i partecipanti una semplice aspettativa che assurge a posizione soggettiva qualificata e tutelata solo con l'approvazione della graduatoria finale, tanto più che nel caso di specie alla revoca conseguirà la ripetizione del test psico-attitudinale al quale i candidati ammessi alla procedura potranno tutti partecipare;

Ritenuto pertanto opportuno, per tutto quanto sopra premesso e argomentato, di revocare il test psico-attitudinale di cui all'art. 9 del bando di concorso, espletato in data 6 dicembre 2012, i verbali ad esso correlati e il provvedimento dirigenziale n. 4785 del 7 novembre 2012;

Visti la legge regionale 23 luglio 2010, n. 22, recante "Nuova disciplina dell'organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli enti del comparto unico della Valle d'Aosta. Abrogazione della legge 23 ottobre 1945, n. 45, e di altre leggi in materia di personale" e, in particolare, l'articolo 4, relativo alle funzioni della direzione amministrativa, e il regolamento regionale 12 febbraio 2013, n. 1, recante "Nuove disposizioni sull'accesso, sulle modalità e sui criteri per l'assunzione del personale dell'Amministrazione regionale e degli Enti del Comparto unico della Valle d'Aosta. Abrogazione del regolamento regionale 11 dicembre 1996, n. 6";

Visto l'articolo 21quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241;

Richiamate le deliberazioni della Giunta regionale:

- n. 578 in data 19 marzo 2012 concernente la ridefinizione della struttura organizzativa dell'Amministrazione regionale, ad eccezione delle strutture afferenti all'Assessorato territorio e ambiente, a modificazione della DGR 2158/2008 e individuazione delle particolari posizioni organizzative;

- n. 706 in data 30 marzo 2012 recante il conferimento dell'incarico dirigenziale alla sottoscritta;

- n. 2489 in data 28 dicembre 2012 concernente l'approvazione del bilancio di gestione per il triennio 2013/2015, con attribuzione alle nuove strutture dirigenziali di quote di bilancio e degli obiettivi gestionali correlati, del bilancio di cassa per l'anno 2013 e di disposizioni applicative;

DECIDE

1) per i motivi di cui in premessa, di procedere alla revoca del test psico-attitudinale, di cui all'articolo 9 del bando di concorso, effettuato in data 6 dicembre 2012, dei verbali ad esso correlati e del provvedimento dirigenziale n. 4785 del 7 novembre 2012;

2) di rinviare a successivo provvedimento dirigenziale la determinazione delle modalità di effettuazione del test psico-attitudinale di cui all'articolo 9 del bando di concorso, dando atto che saranno in ogni caso considerati validi per l'intera durata della procedura concorsuale i certificati di

idoneità per l'ammissione al concorso, rilasciati a seguito degli accertamenti sanitari di cui all'art. 10 del bando di concorso, come indicato dal Direttore S. C. Medicina Legale con nota prot.n. 30366 del 26 marzo 2013;

3) di dare atto che del presente provvedimento sia data comunicazione agli interessati, ai sensi dell'articolo 3, comma 5, della legge regionale 6 agosto 2007, n. 19, mediante:

a) lettera raccomandata con avviso di ricevimento a coloro ai quali il provvedimento produca effetti sfavorevoli,

b) pubblicazione sulla home page del sito istituzionale della Regione a coloro ai quali il provvedimento produca effetti favorevoli;

4) di dare atto, altresì, che avverso il presente provvedimento è dato ricorso al T.A.R. Valle d'Aosta entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione del presente provvedimento o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni.

L'estensore
Eva VIERIN

IL DIRIGENTE
Lucia RAVAGLI CERONI

IL COMPILATORE

Eva VIERIN

LUCIA RAVAGLI CERONI

ASSESSORATO BILANCIO, FINANZE E PATRIMONIO

Struttura gestione spese - Ufficio impegni

Codice creditore/debitore

Descrizione / Motivazione

Atto non soggetto a visto regolarità contabile

IL DIRIGENTE

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL CONTROLLO CONTABILE

REFERTO PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto certifica che copia del presente provvedimento è in pubblicazione all'albo dell'Amministrazione regionale dal 05/04/2013 per quindici giorni consecutivi.

IL SEGRETARIO REFERTO